

Autovetture a uso promiscuo e buono mobilità. Chiarimenti

- **Fringe benefit - chiarimenti sulla nuova disciplina delle autovetture aziendali ad uso promiscuo, in vigore dal 1 luglio 2020.**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulle nuova disciplina dei fringe benefit per le autovetture aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti, in vigore dallo scorso 1 Luglio ed introdotta dalla legge di bilancio 2020. Questa norma ha infatti sostituito la lettera a dell'art. 51, comma 4 del TUIR, prevedendo che a partire dal 1 Luglio u.s, il *fringe benefit* debba essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Di conseguenza, la determinazione del *fringe benefit* diventa "*fiscalmente più conveniente*" al diminuire dell'impatto ambientale del veicolo prescelto visto che, ai fini dell'imponibilità, il legislatore ha previsto un valore forfetario del *benefit* più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.

Le nuove disposizioni si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, mentre rimangono esclusi i contratti già in essere a quella data, per i quali continua ad applicarsi la precedente normativa: determinazione del *fringe benefit* nella misura fissa del 30 per cento, dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.

Attraverso la risoluzione in commento, l'Agenzia ha affermato che:

- in relazione al requisito della nuova immatricolazione, deve essere ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020);
- in ordine all'assegnazione in uso promiscuo al dipendente effettuato a partire dal 1 luglio u.s, ciò che rileva è il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente che, per l'appunto, deve essere fatto da tale data. Di conseguenza, la vecchia disciplina prosegue ad applicarsi per tutta la durata del contratto, per gli accordi stipulati entro il 30 giugno u.s ;
- per i contratti di concessione in uso promiscuo del veicolo stipulati dopo il 1 luglio 2020, rispetto a veicoli immatricolati prima di questa data, il *benefit* dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

La risoluzione può essere prelevata da qui:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/Risoluzione+n.+46+del+14+agosto+2020.pdf/9f7a6f4e-8dc6-49b7-f23c-2e6d4773005f>

▪ **Fringe benefit e buono mobilità.**

Attraverso la risposta all'interpello n. 293 del 31 Agosto scorso, l'Agenzia si è occupata del trattamento fiscale dei Buoni mobilità: trattasi di *"voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale"*.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Buono mobilità rientra tra i fringe benefit e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se di

importo inferiore ad € 258,23 quando, considerando anche tutti gli altri beni e servizi di cui il lavoratore ha usufruito, il valore dei benefici superi la predetta soglia; ciò in quanto il trattamento di fiscale di questi Buoni va ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 51 comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale *«Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito»*

Pertanto, l'Agenzia esclude che il Buono venga considerato come prestazione di servizi di trasporto, né come somma erogata o rimborsata dal datore di lavoro ai lavoratori, esclusa dal reddito a norma di quanto stabilito dall'articolo 51, comma 2 del TUIR.

Il testo della Risoluzione può essere prelevato da questo link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+293+del+2020.pdf/87190314-64ad-adeb-cbb4-8c91957f2f5a>

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO